



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza N. 2009/05

N. 82 Fasc.

N. 2211 Cron.

N. /// Grat. Patr.

C.U.I.R.

composta dai Signori Magistrati:

dott. **Giangiaco LACENTRA**

Presidente

dott. **Massimo VICINI**

Giudice rel.

dott. **Silvia ROMAGNOLI**

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile iscritta in data 7.7.2005 e iniziata con atto di citazione notificato in data 4.7.2005 a mezzo del servizio postale, a ministero dell'Uff. Giud. del Tribunale di Ravenna, avente ad

OGGETTO: INTERMEDIAZIONE MOBILIARE D. LGS. 5/2003

DA

D. **[REDACTED]** E. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** (RA) P. **[REDACTED]** cod. fisc. **[REDACTED]**

S. **[REDACTED]** G. **[REDACTED]**, nata a **[REDACTED]** (RA) il **[REDACTED]** cod. fisc. **[REDACTED]**

entrambi residenti a **[REDACTED]**, **[REDACTED]** (RA) via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**

D. **[REDACTED]** M. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** (RA) P. **[REDACTED]** residente a **[REDACTED]** (RA) via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]** cod. fisc. **[REDACTED]**

D. **[REDACTED]** M. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** (RA) P. **[REDACTED]** residente a **[REDACTED]**

1

Minuta depositata in causa
celleria il 4.5.09

CANCELLIERA

██████████ (RA) vicolo ██████████ n. ████████ cod. fisc. ██████████
tutti elettivamente domiciliati in Ravenna presso e nello studio dell'avv.
Paolo Bontempi che li rappresenta e difende come da mandato a margine
dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

BANCA ██████████ S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede in ████████ via ██████████ n. ████████
cod. fisc./part. IVA ██████████ elettivamente domiciliata in ████████ presso e
nello studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. ██████████ del Foro di ████████ come da mandato in
calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

CASSA DEI RISPARMI ██████████ S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ████████ corso ████████
██████████ n. ████████ cod. fisc. ██████████ elettivamente domiciliata in ████████
presso e nello studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. ██████████ del Foro di ████████ come da mandato in
calce all'atto di intervento volontario

INTERVENUTO VOLONTARIO

L'avv. Bontempi per gli attori ha così concluso: **IL CASO.it**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis,

- a) dichiarare la nullità ovvero la risoluzione per inadempimento della
banca convenuta ovvero l'annullamento dei contratti di investimenti
conclusi da D ████████ E ████████ ed aventi ad oggetto le obbligazioni

argentine indicate in narrativa, su sollecitazione e con l'intermediazione della banca convenuta e conseguentemente

- b) condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ex art. 2033 c.c. a D. E. il capitale originariamente investito e precisamente € 330.038,88 o comunque quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà provata in corso di causa, oltre ad interessi convenzionali o legali dalla data di ciascun investimento al saldo;
- c) in alternativa, condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire a D. E. tutti i danni subiti in conseguenza dei contratti di investimento di cui è causa, conclusi ed eseguiti con violazione della normativa in materia finanziaria, danni che si quantificano nel capitale complessivamente investito (€ 330.038,88), oltre rivalutazione ed interessi convenzionali (cedole previste per ciascun titolo) o legali dalla data di ciascun singolo investimento al saldo o comunque in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà provata in corso di causa o secondo equità.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

IL CASO.it

L'avv. [REDACTED] per la convenuta ha così concluso:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:

- 1) in via pregiudiziale, stante l'adesione degli attori all'Offerta Pubblica di Scambio del Governo Argentino, dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione/titolarità attiva di tutti gli attori nel

presente giudizio e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate nei confronti della Banca [REDACTED] relativamente all'importo di £. 300.000.000 (€ 154.937,06).

- 2) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità attiva di tutti attori nel presente giudizio relativamente all'operazione di acquisto dei titoli Argentina 7% 3/04 posta in essere in data 14.3.01 da C [REDACTED] F [REDACTED] S.p.a., per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dagli attori nei confronti della Banca [REDACTED] relativamente all'importo di £. 225.000.000 (€ 116.202,80), nonchè, per le ragioni esposte in narrativa, dei sigg. D [REDACTED] M [REDACTED] e D [REDACTED] M [REDACTED]
- 3) in via subordinata nel merito, in accoglimento delle suesposte eccezioni e di quelle formulande in corso di causa, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della Banca in quanto totalmente indimostrate e comunque infondate in fatto ed in diritto, stante la liceità del comportamento della medesima.
- 4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse ragioni: **IL CASO.it**
- a) rigettare le domande di condanna alla "restituzione" di somme, per insussistenza dei relativi presupposti (an debeat) e, comunque, per indeterminatezza o, comunque, per difetto di prova sul punto del quantum debeat, determinato senza tenere conto dell'effettivo importo corrisposto dagli attori per l'acquisto dei titoli, dell'effettivo valore dei titoli in possesso degli attori per effetto

dell'adesione all'OPS e delle somme in conto interessi incassate dagli stessi.

b) rigettare le domande di risarcimento dei danni per insussistenza dei relativi presupposti (an debeat) e, comunque, per indeterminatezza o, comunque, per difetto di prova sul punto del quantum debeat.

5) in via ancor più subordinata, e sempre per il denegato caso di accoglimento delle avverse domande restitutorie e/o risarcitorie:

a) determinare il quantum debeat, in una somma non superiore ad € 50,000,00 tenendo conto dell'effettivo esborso corrisposto dagli attori per l'acquisto dei titoli di cui è causa, dell'effettivo valore dei titoli in possesso degli attori per effetto dell'adesione all'OPS, dell'effettivo valore dei titoli in possesso degli attori per effetto delle operazioni di cui è causa, e delle somme in conto interessi incassate dagli stessi, da opporre, per quanto di ragione, in compensazione sull'eventuale e denegato maggiore avere determinato in favore delle medesime;

IL CASO.it


b) in ogni caso, accertare il concorso colposo degli attori nei fatti di cui è causa e l'omissione da parte dei medesimi della diligenza ordinaria necessaria per evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione del quantum richiesto;

c) in via viepiù subordinata, condannare, comunque, gli attori alla restituzione alla Banca del valore dei titoli in possesso

degli stessi per l'effetto dell'adesione all'OPS, dei titoli in possesso degli stessi per effetto delle operazioni di cui è causa e delle somme percepite a titolo di cedole periodiche, salva la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

IL CASO.it

6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."



TRIBUNALE DI NAPOLI
Circoli di cancelleria

Copie n. 1

Pagine n. 16

Autentiche

Semplici

Urgenti

Marche € 28.32

Il richiedente

Luigi Bando

Data 27.10.09

FATTO E DIRITTO

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5, D. [REDACTED] E. [REDACTED] pose in essere, in data 14/3/2001 e in data 29/6/2001, tramite la Banca [REDACTED] s.p.a., succursale di [REDACTED], due operazioni di investimento mobiliare, ordinando l'acquisto di titoli argentini, e precisamente di obbligazioni "Argentina 9,25%-7% 3/04" per un valore nominale di £ 190.000.000, con la prima operazione, e ancora di obbligazioni "Argentina 9,25%-7% 3/04" per un valore nominale di £ 195.000.000, con la seconda operazione; risultano inoltre acquistate in data 19/6/1998 a nome di D. [REDACTED] E. [REDACTED] in assenza di un corrispondente ordine scritto, obbligazioni "Argentina 8,125% 4/08" per nominali € 15.000,00; un'ulteriore operazione di acquisto di obbligazioni argentine ("Argentina 9,25%-7% 3/04"), per nominali £ 225.000.000, fu posta in essere in data 14/3/2001, per conto di D. [REDACTED] E. [REDACTED], dalla C. [REDACTED] F. [REDACTED] s.p.a. (una società fiduciaria del gruppo della Banca [REDACTED]); parte dei titoli in questione furono poi trasferiti da D. [REDACTED] E. [REDACTED] alla moglie S. [REDACTED] G. [REDACTED] e ai figli D. [REDACTED] M. [REDACTED] e D. [REDACTED] M. [REDACTED].

IL CASO.it

Successivamente ai suddetti contratti di investimento si manifestò il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica Argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel pagamento del capitale.

L'attore lamenta, fra l'altro, l'inadeguatezza delle operazioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Consob 1/7/1998 n. 11522, evidenziando la mancanza di idonea segnalazione e dei requisiti formali prescritti dall'ultimo comma della citata norma regolamentare.

Secondo la tesi attorea, infatti, la banca avrebbe dovuto segnalare all'investitore che le operazioni in questione erano inadeguate in considerazione della loro rischiosità (desumibile dall'andamento dei *rating* dei titoli del debito pubblico argentino, dal quale emergerebbe che nel marzo del 2001 detti titoli erano già classificati dalle principali agenzie internazionali come obbligazioni speculative ad alta rischiosità), tenuto conto dell'esperienza di D█████ E█████ in materia finanziaria, della sua propensione al rischio e delle dimensioni dell'investimento *de quo*.

IL CASO.it

A tale assunto la convenuta e l'intervenuta replicano sostenendo che le operazioni in questione non potevano ritenersi inadeguate, poiché il D█████ svolgeva attività imprenditoriale, e già in passato aveva effettuato investimenti in titoli di debito emessi da paesi emergenti, o comunque in titoli rischiosi, alla ricerca di elevati profitti; rilevano inoltre che il primo investimento in obbligazioni argentine, per nominali € 15.000,00, aveva rappresentato una percentuale minima del portafoglio titoli degli attori, ed era avvenuto quando il *default* della Repubblica Argentina costituiva un evento del tutto imprevedibile.

Orbene, per quanto riguarda le tre operazioni poste in essere nell'anno 2001, deve rilevarsi che già alla data del 14/3/2001, come evidenziato dal C.T.U., i *rating* assegnati dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's al titolo "Argentina 9,25%-7% 3/04" (B1 e BB-) appartenevano alla zona denominata "*grado speculativo alto*" o "*grado speculativo medio-alto*"; e alla data del 29/6/2001 detti *rating* erano ulteriormente peggiorati (B2 e B); va ricordato che al grado speculativo alto corrisponde la seguente descrizione dell'emittente e del bond: "*Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso*".

È circostanza pacifica che all'epoca dei fatti D [REDACTED] E [REDACTED] era un commerciante di prodotti agricoli, e comunque non è stato dimostrato che egli avesse particolari capacità o conoscenze in materia di mercati finanziari; è vero, come evidenziato dal C.T.U., che egli aveva già effettuato investimenti rischiosi, ma si trattava di investimenti in fondi azionari, il cui grado di rischiosità era certamente più basso di quello delle obbligazioni argentine (tenuto conto della notevole diversificazione degli investimenti operata dai gestori dei fondi comuni, nonché della professionalità che deve caratterizzare detti gestori), e tale componente azionaria rappresentava comunque una parte minoritaria del suo portafoglio titoli.

IL CASO.it

Quanto alle dimensioni dell'investimento *de quo*, va considerato che la relevantissima somma complessivamente investita in titoli argentini, altamente speculativi (€ 309.198,69, di cui ben € 294.168,69 investiti nell'arco di poco più di tre mesi), costituiva la maggior parte, se non la quasi totalità, del patrimonio mobiliare del D [REDACTED].

Siamo dunque in presenza di almeno tre operazioni inadeguate (quelle effettuate nell'anno 2001), che potevano essere eseguite, a norma dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, solo sulla base di ordini impartiti per iscritto (o registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore circa l'inadeguatezza delle operazioni stesse.

Orbene, nel caso in esame non vi è mai stata una idonea segnalazione di operazione inadeguata da parte della banca, e non vi è alcun riferimento all'inadeguatezza delle operazioni negli ordini scritti impartiti dall'investitore.

Deve rilevarsi, infatti, che gli ordini di acquisto del 14/3/2001 e del 29/6/2001, sottoscritti da D [REDACTED] E [REDACTED] e dalla C [REDACTED] F [REDACTED] s.p.a.,

recano soltanto la generica indicazione “*operazione non adeguata agli obiettivi/rischi dichiarati*”, e non contengono alcuna menzione di avvertenze ricevute in ordine alla rischiosità delle operazioni.

Va ricordato che la mancata indicazione delle ragioni di non adeguatezza dell’operazione comporta un’informazione incompleta, ed integra una violazione dell’art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (App. Torino 19/10/2007); inoltre, “*la dicitura operazione inadeguata apposta dalla banca sull’ordine di acquisto, se da un lato non è idonea, per la sua genericità, a provare l’osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 29, comma 3, Reg. Consob, dall’altro lato costituisce pur sempre un’ammissione da parte della banca dell’inadeguatezza dell’operazione in questione*” (Trib. Genova 3/11/2006).

L’inosservanza di quanto prescritto dal citato art. 29 comporta, secondo il Collegio, la nullità dei contratti di investimento. **IL CASO.it**

Merita piena adesione, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “*l’art. 29 reg. Consob, nel prescrivere che l’ordine di esecuzione di un’operazione inadeguata debba rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall’investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola di validità del medesimo. E poiché il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma dell’art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale – come appunto l’art. 29 reg. Consob – la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi sopperisce l’art. 1418, 1° comma, c.c., che enuncia un principio*

generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità” (Trib. Venezia 16/2/2006).

Le ragioni poste a fondamento della citata pronuncia di merito appaiono pienamente condivisibili.

È certamente vero, infatti, che l’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 non ha stabilito una semplice regola di comportamento/responsabilità, ponendo a carico dell’intermediario l’obbligo di informare l’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l’attuazione, ma ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto dello strumento finanziario, un elemento costitutivo del medesimo, prescrivendo che, qualora l’investitore intenda comunque dar corso all’ordine, questo debba rivestire la forma scritta (o, in caso di ordine telefonico, la registrazione di quest’ultimo su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

IL CASO.it

Si tratta di un requisito di forma che risponde ad un’esigenza di protezione dell’investitore nel compimento di un’operazione assai delicata e potenzialmente dannosa per lo stesso, analogamente a quanto avviene in altre situazioni in cui l’ordinamento ha ritenuto che il rispetto di determinate forme, in relazione ai particolari effetti da ricollegarsi ad un determinato atto (ad esempio la donazione, per la quale è richiesta la forma dell’atto pubblico), costituisca l’unica garanzia dell’effettiva ponderazione della scelta negoziale.

La violazione della prescrizione di forma richiesta dal citato art. 29 dà luogo alla nullità del singolo ordine di acquisto.

Va considerato, infatti, che le disposizioni contenute nel T.U.F. e nel suo regolamento attuativo, essendo poste a tutela di interessi pubblicistici anche di rango costituzionale (come il risparmio e l'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari), sono norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; ne consegue che, laddove tali norme prescrivano, come l'art. 29 del predetto regolamento, requisiti della fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al contenuto del contratto, la loro violazione dà luogo a nullità, posto che la contrarietà di un contratto a norme imperative ne comporta la nullità a prescindere dalla previsione di tale sanzione nel contesto delle specifiche norme violate (v., con riferimento alla previgente normativa in materia di tutela del risparmio, Cass. 7/3/2001 n. 3272).

Tale ricostruzione è coerente anche con quanto sostenuto da recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. 29/9/2005 n. 19024, secondo la quale *"la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto"*; Cass. S.U. 19/12/2007 n. 26725, secondo la quale in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei **doveri di comportamento** attinenti all'informazione del cliente e alla corretta esecuzione delle operazioni, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.). **IL CASO.it**


Per quanto riguarda l'operazione posta in essere il 19/6/1998, deve rilevarsi che si tratta di contratto non stipulato per iscritto, e pertanto

nullo per inosservanza della prescrizione formale dettata dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.).

È vero che tale norma, nel prevedere l'obbligo della forma scritta per "*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori*", non chiarisce se essa sia richiesta solo per i contratti quadro con i quali viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra il cliente e la banca per la trasmissione degli ordini di borsa, o se, invece, la norma si riferisca anche agli atti esecutivi del mandato, quali sono i singoli ordini di borsa.

IL CASO.it

Sul punto la dottrina e la giurisprudenza di merito sono divise.




A favore dell'interpretazione estensiva della citata norma si è pronunciata, sia pure a livello di *obiter dictum*, anche la Cassazione: secondo Cass. 18/3/2003 n. 3956, l'art. 6, lettera c, della abrogata L. 2/1/1991 n. 1 riguardava soltanto i contratti quadro stipulati tra il cliente e la società di intermediazione, e "*la forma scritta è stata poi prevista anche per le singole operazioni dall'art. 18 del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, oggi sostituito dall'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*"; secondo Cass. 29/9/2005 n. 19024, l'inosservanza della forma scritta richiesta dall'art. 6, lettera g, della citata L. n. 1/1991 (per la segnalazione, da parte dell'intermediario, della situazione di conflitto di interessi e per l'autorizzazione, da parte del cliente, al compimento dell'operazione) non poteva determinare la nullità dei contratti successivamente stipulati, "*anche a voler ritenere che il requisito di forma prescritto dalla lettera c riguardasse, già nel vigore della legge 1/91, non il (solo) contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l'intermediario e il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato successivamente chiarito in*

modo inequivoco dal legislatore (art. 18, primo comma, d. lgs. n. 415/96; art. 23 d. lgs. n. 58/98)".

Ad avviso di questo Tribunale, il tenore letterale dell'art. 23, comma 1, del T.U.F. (ben diverso da quello del previgente art. 6, lettera c, della L. n. 1/1991, generalmente interpretato nel senso della necessità della forma scritta per il solo contratto quadro) non autorizza una lettura restrittiva della norma, come quella suggerita dalla convenuta e dall'intervenuta, dato che anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti, e che anche questi contratti (al pari del contratto quadro) hanno per oggetto la prestazione di servizi di investimento.

IL CASO.it



Va aggiunto che l'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale (v. Trib. Bari 27/3/2006).

Ne consegue che dovrà essere restituita all'attore, a norma dell'art. 2033 c.c., la complessiva somma a suo tempo utilizzata per l'acquisto dei predetti titoli argentini, pari a complessivi € 309.198,69, dalla quale va detratto l'importo complessivo delle cedole riscosse dall'investitore (sui bond ante OPS), pari a € 4.721,04; l'attore, a sua volta, dovrà restituire i titoli in questione.

La somma da restituire dovrà essere maggiorata degli interessi legali, con decorrenza dalle date dei singoli esborsi, avendo la banca ricevuto

gli indebiti pagamenti in mala fede, in quanto consapevole delle cause di nullità dei quattro contratti di investimento.

È irrilevante il fatto che gli attori abbiano aderito all'Offerta pubblica di scambio (OPS) formulata dal Governo Argentino, poiché ciò non esclude la loro legittimazione a far valere la nullità dei contratti di investimento precedentemente stipulati, ed il conseguente diritto alla restituzione delle somme investite.

IL CASO.it

Ugualmente irrilevante è il fatto che parte dei predetti titoli sia stata acquistata da D [REDACTED] E [REDACTED] tramite società fiduciaria, poiché la legittimazione all'azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), e la proprietà dei titoli affidati in gestione alla società fiduciaria appartiene al fiduciante.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) dichiara la nullità dei contratti di investimento conclusi tra l'attore D [REDACTED] E [REDACTED] e la convenuta Banca [REDACTED] s.p.a. il 19/6/1998, il 14/3/2001 e il 29/6/2001, relativi, rispettivamente, a obbligazioni "Argentina 8,125% 4/08" per un valore nominale di € 15.000,00, a obbligazioni "Argentina 9,25%-7% 3/04" per un valore nominale di £ 190.000.000, e a obbligazioni "Argentina 9,25%-7% 3/04" per un valore nominale di £ 195.000.000;
- 2) dichiara la nullità del contratto di investimento concluso il 14/3/2001 tra la C [REDACTED] F [REDACTED] s.p.a., per conto di D [REDACTED] E [REDACTED], e la Banca [REDACTED] s.p.a., relativo a obbligazioni "Argentina 9,25%-7% 3/04" per un valore nominale di £ 225.000.000;

3) condanna la Banca [redacted] s.p.a. e la Cassa dei Risparmi [redacted] - [redacted] s.p.a. al pagamento in favore di D [redacted] E [redacted] della somma di € 304.477,65 (€ 309.198,69 - € 4.721,04), oltre agli interessi legali dalle date dei singoli investimenti al saldo;

4) condanna D [redacted] E [redacted] a restituire alle banche indicate al capò 3 i titoli oggetto dei contratti di investimento di cui ai capi 1 e 2, o altrettanti titoli della stessa specie;

IL CASO.it

5) respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;

6) condanna la Banca [redacted] s.p.a. e la Cassa dei Risparmi [redacted] - [redacted] s.p.a. a rifondere a D [redacted] E [redacted] le spese del presente giudizio, che liquida in € 886,25 per spese non imponibili, € 3.316,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle spese relative alla C.T.U., se anticipate dalla parte attrice.

Così deciso in Ravenna, il giorno 27/4/2009.

Il Giudice est.

Massimo Vicini

Il Presidente

[Signature]

IL CANCELLIERE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 14/05/2009
IL CANCELLIERE

[Signature]



È copia conforme al suo originale
rilasciato per uso *appello*
prima della registrazione

Ravenna, 30/05/09

IL CANCELLIERE

[Signature]

